

AVVISO

RIGUARDANTE LA REDAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA – CAPITOLO 1360

AL FINE DI AGEVOLARE I TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, SI RACCOMANDA QUANTO DI SEGUITO RASSEGNAO:

- A) DI INDICARE CORRETTAMENTE TUTTI GLI IMPORTI CONCERNENTI LE VOCI RIFERITE ALL'I.V.A., ALLA CASSA PREVIDENZIALE, ALLA RITENUTA D'ACCONTO, OLTRE, OVVIAMENTE, AGLI IMPORTI AL LORDO E AL NETTO;
- B) DI INDICARE CORRETTAMENTE IL NUMERO DEL PROCEDIMENTO CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, SPECIFICANDO, ALTRESÌ, TRATTARSI DI PROCESSO PENALE O CIVILE;
- C) DI INDICARE IN FATTURA, OVE SI VERSI NELL'IPOTESI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER CUSTODIA PRESSO TERZI, IL BENE CUI FA RIFERIMENTO LA RICHIESTA STESSA.

SI EVIDENZIA CHE, NELLE FATTURE RIGUARDANTI LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, IL CODICE UNIVOCO DI QUESTO TRIBUNALE, "**CODICE IPA**", È **5NH6DF**.

SI INVITANO, INFINE, GLI AVENTI DIRITTO A FAR PERVENIRE LA FATTURA SOLO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.

Roma, lì 31 ottobre 2014